

**REGOLAMENTO PER IL RIMBORSO DI SPESE, LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
DEL LOGO, E DEL PATROCINIO**

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina:

- a) il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per l'organizzazione di eventi formativi accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona;
- b) il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la partecipazione ad eventi (assemblee, congressi, convegni e riunioni) sostenuti dai rappresentanti e/o delegati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona;
- c) l'erogazione di contributi per iniziative rivolte agli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Verona, rispondenti a finalità istituzionali;
- d) l'utilizzo del patrocinio e del logo dell'Ordine per le iniziative di cui alle lettere a) e c);

Art. 2 Rispondenza alle finalità dell'Ordine

1. Si intendono rispondenti alle finalità istituzionali dell'Ordine le iniziative che abbiano per scopo esclusivo o comunque prevalente:

- a) la diffusione della conoscenza della professione forense, delle modalità di accesso alla medesima e della funzionale sociale e costituzionale dell'Avvocato;
- b) l'approfondimento scientifico delle tematiche di ordine giuridico o comunque legate all'esercizio della professione forense;
- c) finalità di tipo culturale, ricreativo o sportivo di interesse per gli iscritti.

CAPO II

EVENTI FORMATIVI E RIMBORSI SPESE

Art. 3 Soggetti legittimati a richiedere rimborso per attività formative

1. Oltre all'Ordine degli Avvocati e alla Fondazione Veronese di Studi Giuridici, per gli eventi organizzati in proprio e quelli organizzati con altri soggetti pubblici o privati (Università, Enti Pubblici, altri Ordini Professionali, ecc.) sono legittimati a richiedere i rimborsi di cui al presente regolamento tutte le associazioni inserite nell'apposito elenco istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Verona.

2. L'elenco di cui al presente articolo viene aggiornato dal Consiglio dell'Ordine con cadenza semestrale ed è pubblicato sul sito web dell'Ordine.

Art. 4 Eventi formativi oggetto di rimborso

1. I rimborsi degli eventi formativi possono essere richiesti, di regola, solo in relazione a quelli gratuiti, organizzati dai soggetti di cui all'art. 2 e accreditati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona.
2. Non vi è automatismo tra richiesta e rimborso, ma ogni istanza dovrà essere valutata dal Consiglio dell'Ordine, avuto riguardo ai temi trattati, all'organizzazione del convegno e ai relatori coinvolti.

Art. 5 Spese rimborsabili per eventi formativi

1. Sono rimborsabili, previa apposita istanza sottoscritta dal Presidente (o legale rappresentante) dell'associazione o dal responsabile dell'evento, nei termini di cui al presente articolo, se ritenute congrue, esclusivamente le seguenti spese:

a. spese per l'utilizzo della sala impiegata per l'evento formativo, laddove non sia possibile utilizzare le strutture gratuite indicate eventualmente dall'Ordine;

b. spese per materiale tipografico, intendendosi per tali la stampa di locandine, brochure, etc.;

c. spese per il pernottamento e prima colazione del/dei relatore/i, nel limite di € 200,00 IVA compresa, per notte e per persona, e di spese per i pasti, per un importo nella misura massima giornaliera di € 100,00;

d. spese di trasferta dei relatori nella misura corrispondente al costo integrale del biglietto A/R del treno in prima classe, ovvero nella misura corrispondente al costo del viaggio aereo in classe "economy"/low cost;

2. All'atto della richiesta di rimborso è necessario dimostrare, documentalmente, di aver sostenuto le spese oggetto dell'istanza stessa.
3. In ogni caso la misura massima di rimborso previsto per i convegni organizzati dal Consiglio dell'Ordine o dalla Fondazione Veronese di Studi Giuridici è pari ad € 1.000,00 IVA compresa, salvo quanto previsto al comma 8; mentre per i convegni organizzati dalle Associazioni il tetto massimo è pari ad euro 500,00, IVA compresa.
4. In via alternativa, per la copertura di spese di difficile documentazione, previa presentazione di autocertificazione delle spese da parte del responsabile dell'evento, è previsto un rimborso forfetario, fino al limite massimo di € 200,00.
5. In ogni caso deve trattarsi di spese connesse, in modo diretto ed immediato all'organizzazione del medesimo evento.
6. In relazione a convegni di particolare interesse formativo, vi è la possibilità, previa motivata deliberazione da parte del Consiglio dell'Ordine di superare il tetto massimo sopra indicato.
7. Non potranno essere rimborsate le spese e i costi una volta esaurito il capitolo di bilancio destinato all'organizzazione di eventi formativi.

Art. 6 Spese rimborsabili per la partecipazione ad eventi per conto del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati.

1. In caso di partecipazione ad assemblee, congressi, convegni e riunioni, i rappresentanti e/o delegati del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Foro Verona hanno diritto al rimborso:

- a. dell'eventuale quota d'iscrizione;
- b. delle spese per viaggi di andata e ritorno dal proprio domicilio:
 - (i). in ferrovia, nel limite del costo del biglietto di prima classe;

(ii). in autolinea, nel limite del costo del biglietto;

(iii). in autoveicolo (è riconosciuta un'indennità chilometrica pari ad € 0,50 per km, oltre alle spese per pedaggio autostradale e parcheggio);

(iv). in aereo di linea, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati Verona;

(v) in taxi, se necessario, nel limite del costo della tariffa prevista;

c) delle spese di albergo di categoria fino a quattro stelle nel limite di € 200,00 per ciascun pernottamento e prima colazione;

d) delle spese per i pasti, ove non compresi nella quota di iscrizione, per un importo complessivo giornaliero di € 60,00.

2. I suddetti rimborsi saranno effettuati dietro presentazione dei documenti giustificativi di ogni singola spesa ove il Consiglio medesimo non abbia provveduto direttamente alla prenotazione ed al pagamento.

CAPO III

CONTRIBUTI

Art. 7 - Contributi

1. Per contributi si intendono tutte le erogazioni in denaro o in altre utilità, diverse da quelle di cui agli articoli precedenti, volte alla parziale copertura dei costi dell'iniziativa in misura comunque non superiore all'80% degli stessi; tuttavia, con propria e motivata deliberazione, il Consiglio dell'Ordine può elevare la misura del predetto contributo.

2. L'erogazione di contributi per le iniziative viene deliberata in via esclusiva dal Consiglio dell'Ordine a seguito di apposita istanza scritta dell'organizzatore.

3. L'istanza dovrà contenere una descrizione dell'iniziativa tenendo conto dei criteri di cui all'art. 8, un preventivo di spesa ed un piano di finanziamento.

4. La sottoscrizione dell'istanza ha valore di assunzione della responsabilità sulla veridicità, correttezza e attualità del suo contenuto.

5. Per una medesima iniziativa è possibile presentare una sola istanza.

6. Al fine di consentire la valutazione di conformità dell'iniziativa da parte del Consiglio dell'Ordine e la susseguente autorizzazione all'erogazione del saldo del contributo

richiesto, il soggetto organizzatore è tenuto a presentare, a mezzo PEC, entro dieci giorni dall'espletamento dell'iniziativa, unitamente all'istanza oggetto di preventiva autorizzazione, apposita relazione finale sottoscritta dallo stesso, con il rendiconto delle spese sostenute e l'indicazione delle coordinate bancarie.

7. La mancata presentazione senza giustificato motivo della relazione finale e del rendiconto nel termine predetto comporta la difformità dell'iniziativa, con le conseguenze previste dall'art. 11 del presente Regolamento.,

8. Ciascuna istanza, con relazione e rendiconto, è esaminata dal Consiglio dell'Ordine nella prima adunanza utile, o al massimo in quella seguente, successiva alla sua presentazione.

9. Il Consiglio dell'Ordine può accogliere, ovvero respingere, ovvero ancora ridurre proporzionalmente l'ammontare del contributo richiesto, con delibera motivata.

Art. 8 Criteri per la concessione del contributo

1. Il Consiglio preleva ed assegna i fondi dello specifico capitolo del bilancio di previsione dell'esercizio tra le iniziative proposte in base ai seguenti criteri:

a. ambito di rilevanza (locale, nazionale, internazionale) ed interesse forense dell'iniziativa;

b. concorso di altri enti o soggetti pubblici e privati al finanziamento dell'iniziativa;

c. numero e tipologia dei soggetti partecipanti previsti;

d. minore onerosità o gratuità dell'iniziativa nei confronti dei partecipanti;

e. entità del contributo richiesto in proporzione al suo costo complessivo;

f. capacità economica del soggetto richiedente;

g. eventuale previsione della diffusione dell'iniziativa;

h. valorizzazione delle tradizioni e ricorrenze dell'Avvocatura veronese.

Art. 9 Modalità di erogazione

1. Salvo motivate eccezioni, quali le iniziative di grande impegno finanziario, le somme devono essere erogate nella misura massima del 50% previa delibera di concessione, mentre la quota residua sarà erogata ad attività conclusa, su presentazione del rendiconto di cui all'articolo 7.

2. Qualora, in sede consuntiva, la differenza tra spese effettuate ed altre entrate risulti inferiore alla somma concessa questa viene liquidata con decurtazione almeno pari all'ammontare eccedente.

3. La concessione del contributo è totalmente o parzialmente revocata, con il recupero della

somma versata, qualora i progetti, le iniziative siano difformi secondo quanto stabilito dall'art. 11.

Art.10 Termine di presentazione

1. Al fine di consentire l'opportuna programmazione, le richieste dovranno essere presentate entro il 30 novembre, per le iniziative da realizzarsi nel primo semestre dell'anno successivo ed entro il 30 maggio per le iniziative da realizzarsi nel secondo semestre dell'anno di riferimento.

2. Il Consiglio potrà tuttavia prendere in esame anche eventi estranei alla programmazione di cui al comma 1.

Art. 11 Difformità delle iniziative

1. Ai fini del presente Regolamento si considerano difformi le iniziative:

- a) per le quali, senza giustificato motivo, non sia stata presentata la relazione finale prevista dall' art. 7, comma 6;
- b) quando l'iniziativa entro 12 mesi dalla concessione del contributo non è stata realizzata;
- c) quando sia stato sostanzialmente modificato il programma o il progetto o il preventivo dell'iniziativa senza avere ottenuto prima l'autorizzazione del Consiglio;
- d) attuate in violazione del decoro della professione forense e del prestigio dell'avvocatura, secondo motivata deliberazione del Consiglio dell'Ordine.

CAPO V

LOGO E PATROCINIO

Art. 13 Concessione del Logo e patrocinio dell'Ordine

1. L'uso del Logo dell'Ordine degli Avvocati è riservato esclusivamente al Consiglio dell'Ordine e ai soggetti ai quali venga concesso, in via temporanea e limitatamente ad una specifica iniziativa.

2. La concessione del Logo e del patrocinio dell'Ordine possono essere rilasciati esclusivamente per le iniziative conformi agli articoli precedenti, anche indipendentemente dalla loro connessione con l'erogazione di eventuali contributi o rimborsi, e di regola quando l'evento è aperto a tutti gli iscritti.

3. Gli strumenti pubblicitari (manifesti, volantini e simili) delle iniziative per le quali è stata ottenuta la concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine devono essere

conformi al bozzetto, ove necessario policromo, allegato in formato A4 all'istanza.

4. Nei medesimi strumenti pubblicitari è consentito abbinare ed evidenziare il concomitante patrocinio di altri Enti o Istituzioni Pubbliche, a condizione che la circostanza sia stata menzionata nell'istanza di concessione e che venga assicurata pari evidenza ai patrocinanti.

5. La concessione del logo e del patrocinio dell'Ordine sono rilasciati a titolo gratuito e non comportano oneri economici per l'Ordine.

6. La concessione del logo e del patrocinio non coinvolge l'Ordine in alcuna forma di responsabilità, diretta o indiretta, connessa o comunque correlata con l'iniziativa patrocinata, né nei confronti degli organizzatori, né del pubblico, né di terzi.

CAPO VI

ENTRATA IN VIGORE E DISCIPLINA TRANSITORIA

Art. 14 - Entrata in vigore e disciplina transitoria

1. Il presente Regolamento approvato dal COA con delibera del 27 aprile 2016 entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella pagina del sito web istituzionale dell'Ordine degli Avvocati di Verona.